

Con la presente si chiede conferma che la cauzione provvisoria deve essere calcolata sull'importo di Euro 20.414.423,47 e che pertanto, applicando tutte le opportune riduzioni del caso, la somma garantita risulta essere pari ad Euro 163.315,39.
Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

RISPOSTA

La cauzione provvisoria deve essere calcolata sull'importo di Euro 20.414.423,47, a cui vanno applicate le riduzioni possibili in relazione ai requisiti che il concorrente possiede.

- 1) In merito ai "Requisiti di capacità economico-finanziaria" indicati alle lettere b) e c) del disciplinare di gara (pagina 9), si fa riferimento agli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Considerato che, il triennio di riferimento deve far riferimento gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara, SI CHIEDE: se un operatore economico che non ha ancora approvato e depositato il bilancio relativo all'anno 2019, potrà far riferimento al fatturato relativo al triennio 2016, 2017 e 2018?

R: E' stata disposta una proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 10 agosto 2020

- 2) In merito al "Requisito di capacità tecnica e professionale" di cui alla lettera a) del disciplinare di gara (pagina 10) che recita: *"elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta dei rifiuti, trasporto e spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana) di cui al precedente articolo 3. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti residenti."*. SI CHIEDE: tale requisito si intende soddisfatto se la sommatoria di più comuni, gestiti anche in modo non continuativo (pertanto anche in un solo anno del triennio 2017/2018/2019) raggiunge, alla data del 31/12/2019, il numero di abitanti residenti almeno pari a 15.000?

R: Il requisito si intende soddisfatto se la sommatoria del numero di abitanti residenti di un comune o più comuni (ad es. un Unione o Consorzio di Comuni) di un appalto affidato da un singolo committente pubblico ed operato in modo continuativo nell'intero periodo di riferimento (cioè il triennio 2017/2018/2019) non risulta inferiore, alla data del 31/12/2019, al numero di 15.000 abitanti residenti nel bacino di riferimento. Si precisa inoltre che il concorrente deve dimostrare che il suddetto affidamento è stato gestito regolarmente e con buon esito (inteso come regolare esecuzione dei servizi debitamente attestata dal direttore dell'Esecuzione del Contratto e quindi senza alcuna interruzione dovuta all'eventuale insoddisfacente esito dei servizi).

3) In merito al "Requisito di capacità tecnica e professionale" di cui alla lettera b) del disciplinare di gara (pagina 10) che recita: *"elenco dei principali servizi di raccolta differenziata domiciliare prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2017, 2018 e 2019, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60% (inteso quale miglior valore raggiunto almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019)".* Considerato che non viene specificata la continuità del servizio nel triennio indicato, SI CHIEDE: se il requisito si intende soddisfatto, se gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio e che, alla data del 31/12/2019 si abbia raggiunto una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti, con una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60%?

R: Il suddetto requisito si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

4) In merito al "Requisito di capacità tecnica e professionale" di cui alla lettera f) del disciplinare di gara (pagina 11) che recita: *"impegno ad acquisire a titolo definitivo dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto."* L'art.32 del CSA sembra imporre delle regole contrastanti e "limitative", difatti, in una prima parte viene richiesto l'impegno da parte dell'impresa appaltatrice ad utilizzare attrezzature e mezzi nuovi (questi ultimi con anno di immatricolazione non precedente al 2020), successivamente viene richiesto, che i veicoli da utilizzare dovranno avere categoria di emissione non inferiore a euro 6 - oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano. Seppur il Codice degli appalti (d.lgs 50/2016) rende obbligatoria l'applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti, non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, appare "sproporzionato" richiedere mezzi immatricolati nell'anno 2020. Il rispetto dei CAM e la tutela degli impatti ambientali, vengono garantiti dalla normativa di emissione, che la Stazione Appaltante richiede non inferiore a euro 6, oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano. Richiedere l'utilizzo di mezzi la cui data di immatricolazione non sia inferiore al 2020, potrebbe essere un criterio di valutazione dell'offerta tecnica e non come criterio di partecipazione, in quanto risulta elemento "limitativo" che non garantisce il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza. Per i motivi sopra esposti, SI CHIEDE: di non tener presente, tra i requisiti di partecipazione, l'anno di immatricolazione degli automezzi, ma di considerare esclusivamente la classe di emissione atta a garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

R: La richiesta non può essere accolta poiché, in gare d'appalto di igiene urbana della durata di almeno 7 anni come quella in oggetto, risulta ormai evidente (anche a fronte dell'elevatissimo numero di procedure di gara con identiche prescrizioni che non hanno subito ricorsi in riferimento a tali prescrizioni). che la richiesta di utilizzare mezzi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020 non risulta affatto "sproporzionata" oppure "limitativa" del principio generale del favor participationis in quanto tali mezzi di nuova

immatricolazione potranno essere ammortizzati nei 7 anni (e sei mesi di possibile rinnovo) della presente gara.

5) Sempre in riferimento alla dimostrazione del "Requisito di capacità tecnica e professionale" di cui alla lettera f) del disciplinare di gara (pagina 11) che recita: *"Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato da parte dell'offerente in fase di offerta, dalle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare o da carte di circolazione"*. SI CHIEDE: se in fase amministrativa è possibile semplicemente dichiarare l'impegno ad avere la disponibilità o il possesso delle attrezzature richieste, che verranno dettagliatamente elencate nell'offerta tecnica proposta. Tale richiesta, viene avanzata, in quanto, inserire allegati tecnici nella fase di verifica della documentazione amministrativa viola il principio di segretezza delle offerte.

R: In sede di redazione della documentazione amministrativa l'operatore economico potrà dichiarare l'impegno ad avere la disponibilità o il possesso delle attrezzature richieste, che devono essere dettagliatamente elencate nell'offerta tecnica proposta.

46-Ingresso/MT/1

Data protocollo 12/05/2020

Con riferimento al punto n. 7.3 lettera A e lettera B del Disciplinare di gara, laddove stabilisce espressamente che:

LETTERA A)

a) l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta dei rifiuti, trasporto e spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana) di cui al precedente articolo 3. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti residenti. La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3, lett. a) è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, del bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2019, data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza e valore del contratto, bacino di utenza o popolazione residente inserite nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

LETTERA B)

b) l'elenco dei principali servizi di raccolta differenziata domiciliare prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2017, 2018 e 2019, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60% (inteso quale miglior valore raggiunto almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019). La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3, lett. b) è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, del bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2019, data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore migliore del triennio 2017/2019), inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

SI CHIEDE DI SAPERE:

Se le suddette prescrizioni si interpretino nel senso che è necessario aver espletato il servizio in questione nei confronti di un singolo Committente Pubblico, ovvero, se è possibile sommare i servizi svolti in favore di più Pubblici Committenti sino a concorrenza della soglia di 15.000 abitanti residenti, e, dunque, considerare la soglia di 15000 abitanti raggiungibile anche mediante la somma di più servizi prestati nei confronti di più Committenti Pubblici.

R:LETT. A)

Le suddette prescrizioni si intendono soddisfatte se la sommatoria del numero di abitanti residenti di un comune o più comuni (ad es. un Unione o Consorzio di Comuni) di un appalto affidato da un singolo committente pubblico ed operato in modo continuativo nell'intero periodo di riferimento (cioè il triennio 2017/2018/2019) non risulta inferiore, alla data del 31/12/2019, al numero di 15.000 abitanti residenti nel bacino di riferimento. Si precisa inoltre che il concorrente deve dimostrare che il suddetto affidamento è stato gestito regolarmente e con buon esito (inteso come regolare esecuzione dei servizi debitamente attestata dal direttore dell'Esecuzione del Contratto e quindi senza alcuna interruzione dovuta all'eventuale insoddisfacente esito dei servizi).

R:LETT.B)

Il requisito si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

47-Ingresso/MT/1

Data protocollo

12/05/2020

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera b) del disciplinare di gara prevede: "Elenco dei principali servizi di raccolta differenziata domiciliare prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2017, 2018 e 2019, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60% (inteso quale miglior valore raggiunto almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019). Si chiede se - considerato il principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche - tale requisito possa intendersi soddisfatto avendo svolto, nel periodo indicato 2017, 2018 e 2019, servizi analoghi a quello oggetto di gara in più comuni con numero di abitanti superiore a 15.000, ed avendo raggiunto la percentuale RD del 60% richiesta, in un comune con più di 15.000 abitanti, nel periodo dal 21/02/2019 a tutt'oggi.

RISPOSTA

Il suddetto requisito si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

Nel Disciplinare alla pagina 22 riporta :

(Modulo 6) di possedere (locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) il cantiere conforme alle prescrizioni dell'art. 33 del C.S.A, [il concorrente dovrà indicare l'ubicazione del cantiere, la distanza, gli identificativi catastali ed allegare copia del titolo attestante il possesso del cantiere (locazione, comodato o altro titolo probante) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dal verbale di consegna del servizio ed allega copia del contratto preliminare;

Si richiede se nel caso di non possesso del cantiere conforme alle prescrizioni richieste e pertanto dichiarare l'impegno di acquisirlo entro sei mesi dal verbale di consegna, se già in fase di gara deve essere allegata una copia del contratto preliminare.

E se tale dichiarazione in caso di RTI debba essere resa da tutti i partecipanti o solo dalla capo gruppo Mandataria.

RISPOSTA

Nel caso in cui il partecipante non sia in possesso del cantiere conforme alle prescrizioni richieste, deve dichiarare l'impegno ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dal verbale di consegna del servizio e deve allegare in fase di gara una copia del contratto preliminare. La dichiarazione, in caso di RTI non ancora costituita , deve essere resa da tutti i componenti.

In relazione al disciplinare di gara che prescrive la modalità di compilazione del Vs. Modulo 2 II) Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al Modulo 2 presente sul portale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato

Pag. 18 a 39

di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016:

dei direttori tecnici;

del titolare per le imprese individuali;

dei soci per le società in nome collettivo;

dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice;

responsabili tecnici risultanti dalle dichiarazioni rilasciate all'Albo gestori;.....

Si richiede conferma se l'amministratore può rendere per se stesso e per tutti i soggetti nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1,2 e 5 lettera l omettendo la compilazione del modello 2 a che dovrebbe essere reso singolarmente da tutti i soggetti sopra menzionati

Si richiede inoltre sempre per l'esatta compilazione del modello 2 l'esatta determina da inserire nel punto B in essa richiamato ; "e con determina del Responsabile della CUC n. ____ del" _____;

RISPOSTA

Si conferma che il dichiarante può rendere con assunzione di responsabilità anche la dichiarazione per tutti i soggetti nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 in ordine all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1,2 e 5 lettera l, omettendo, pertanto, la compilazione del modello 2 ;

La determina da indicare nel modello 2 è relativa all'indizione della gara n. 4 del 3.04.2020 del Responsabile della CUC

52-Ingresso/MT/1

Data protocollo 25/05/2020

Si chiede di chiarire il riferimento all' art. 6 CCNL FISE-ASSOAMBIENTE , di cui all'art. 31 del C.S.A., in considerazione dell' applicabilità ai rapporti di lavoro di altro contratto collettivo nazionale dovuto alla sottoscrizione, in data 18.06.2018, del CCNL UTILITALIA/CISAMBIENTE tra le OO.SS. e Cisambiente (Confindustria), Utilitalia e LegaCoop servizi, che ad oggi peraltro risulta il contratto collettivo maggiormente rappresentativo delle imprese di settore.

RISPOSTA

Il CCNL citato nel CSA va inteso come riferimento al CCNL al momento del passaggio di cantiere e subentro del nuovo appaltatore. Quanto richiamato è infatti pienamente coerente con quanto stabilito dall'art. 53bis "Cambio di appalto" del citato CCNL maggiormente rappresentativo delle aziende private del settore.

53-Ingresso/MT/1

Data protocollo 25/05/2020

Si chiede di chiarire la portata della disposizione di cui al punto 4) dell'art. 31 CSA (servizio mensa) in quanto in contrasto con le previsioni del CCNL di settore.

RISPOSTA

L'art. 52 del CCNL di settore consultabile al link http://file.conflavoro.it/pdf/ccnl/ccnl_igiene_ambiente_conflavoro_confsal_2019_2020_2021_2022.pdf stabilisce al punto i) che la contrattazione collettiva decentrata debba regolamentare i servizi di mensa in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente. La disposizione dell'art. 31 del CSA non risulta quindi in contrasto con il CCNL di settore e dovrà essere rispettata dal futuro appaltatore.

62-Ingresso/MT/1

Data protocollo 30/05/2020

In merito al requisito richiesto al punto 7.3 lettera a) e b) pagina 10 del disciplinare di gara la scrivente fa presente che dalla data del 12/09/2016 svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con metodo porta a porta per conto del Comune di Forio con una popolazione residente pari a 18.029 abitanti (abitanti equivalenti 35.716), con una percentuale di raccolta differenziata pari a 36,42%, inoltre dalla data del 01/06/2017 svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con metodo porta a porta per conto del Comune di Lavagna con una

popolazione residente pari a 12.539 abitanti (abitanti equivalenti 40.000), con una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%. La scrivente attualmente svolge il servizio presso tali comuni con buon esito e senza contestazioni, inoltre da oltre un anno effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con metodo porta a porta per conto del Comune di Milazzo (ME) con una popolazione residente pari a circa 31.000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 16,49%, inoltre attualmente esegue tale servizio presso i Comuni di Sant'Elia Fiumerapido (FR) 6.000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 48,81% , Cervaro (FR) 8.000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 52,87%, San Vittore del Lazio 2.571 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 69,42%, Caianello (CE) 1.871 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 58,31%, Lacco Ameno (NA) 4.750 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 37,87%, Serrara Fontana (NA) 3.120 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari a 14,78%. Detti servizi sono tuttora in essere e risultano svolti con buon esito e senza alcun addebito da parte degli Enti. Siamo pertanto a richiedere se tale attestazione possa essere ritenuta sufficiente a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale da voi richiesto.

RISPOSTA

Requisito 7.3 lettera a)

Il requisito si intende soddisfatto se la sommatoria del numero di abitanti residenti di un comune o più comuni (ad es. un Unione o Consorzio di Comuni) di un appalto affidato da un singolo committente pubblico ed operato in modo continuativo nell'intero periodo di riferimento (cioè il triennio 2017/2018/2019) non risulta inferiore, alla data del 31/12/2019, al numero di 15.000 abitanti residenti nel bacino di riferimento. Si precisa inoltre che il concorrente deve dimostrare che il suddetto affidamento è stato gestito regolarmente e con buon esito (inteso come regolare esecuzione dei servizi debitamente attestata dal direttore dell'Esecuzione del Contratto e quindi senza alcuna interruzione dovuta all'eventuale insoddisfacente esito dei servizi).

Requisito 7.3 lettera b)

Il suddetto requisito si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

66-Ingresso/MT/1

Data protocollo 03/06/2020

Con la presente al fine di poter partecipare alla gara indetta per il comune di Policoro CIG 82539352A3, si CHIEDE se ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett.b), l'operatore economico deve aver gestito i servizi in un comune con una popolazione di 15.000 abitanti per l'intero triennio continuativamente o è necessaria la gestione almeno di un anno nel triennio 2017/2018/2019?

RISPOSTA

Il suddetto requisito si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

Si richiedono chiarimenti in merito alla dichiarazione d'impegno di cui al Disciplinare di Gara, pag.22, punto 4, modulo 6, ovvero di possedere a titolo definitivo un cantiere conforme alle prescrizioni di cui all'art.33 del CSA e il presunto obbligo già in fase di partecipazione di allegare copia del contratto preliminare. Ai fini di una eventuale partecipazione alla gara, attesa la non previsione di un sopralluogo di gara assistito, cortesemente si chiede ogni informazione utile a riguardo e in particolar modo:

- 1) se esistono aree e/o strutture potenzialmente idonee a quanto prescritto nei predetti documenti di gara e, in caso affermativo, di ricevere idonee informazioni anche topografiche, oppure
- 2) l'indicazione di data e ora in cui recarsi presso il Comune di Policoro per acquisire informazioni tecnico-urbanistiche utili all'individuazione delle aree potenzialmente rispondenti a tali previsioni di gara.

RISPOSTA

La CUC non ha elementi da fornire in tal senso; potrebbe provare a contattare l'ufficio urbanistica

In virtù dell'avviso presente sul portale circa la comunicazione di proroga della gara si chiedono gentilmente specifiche circa la nuova scadenza al fine di poter adempiere entro i termini.

RISPOSTA

La data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte è il 10.08.2020
